



COMUNE DI MISILMERI

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA n. 61 del 04 LUG. 2011

Oggetto: Mancata raccolta rifiuti nel territorio di Misilmeri.-

IL SINDACO

Premesso:

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n.280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA 4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02/2010, si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico - sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA 4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che con determinazione n. 10 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto che il Consorzio non era più in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;
- che con determinazione n. 11 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio di svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di Ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni;
- che con determinazione n. 12 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
- che l'art. 19 della L.R. 9/2010, al fine di garantire la transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole

cui devono attenersi le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito;

- che con circolare n°2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che, ai sensi della disposizione n°28 del 14/12/2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
- che la circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n°57 del 31/12/2010 e che quindi il termine resta fissato per il 31/12/2011;
- che questo Comune, per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, ha affidato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., il servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo), per otto mesi, di n° 4 autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone e che lo stesso è scaduto il 27 giugno 2011;
- che in considerazione della mancata costituzione delle suddette S.R.R., in via cautelativa ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo), per mesi dieci, per la raccolta di R.S.U., nelle more della costituzione delle S.R.R.;
- che pertanto con determinazione n°51/AVI del 01/04/2011 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;
- che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico - sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;
- che in data 16/06/2011 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta TECH SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Florida;
- che la precedente fornitura di autocompattatori si è conclusa il 26/06/2011;
- che pertanto è stata affidata la fornitura degli autocompattatori di cui alla gara del 16/06/2011, a partire dal 27/06/2011, data nella quale sono stati consegnati al Comune i primi due mezzi;
- che ad oggi la ditta ha consegnato al Comune di Misilmeri tre autocompattatori rientranti nella fornitura in parola;

Considerato:

- che a far data del 29/06/2011 gli operatori CO.IN.R.E.S., in servizio nel territorio di Misilmeri, hanno sospeso il servizio e che ciò ha determinato l'accumularsi di RSU lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Mare;
- che il Comune ha provveduto a segnalare al CO.IN.R.E.S. l'interruzione del servizio da parte degli operatori del consorzio, chiedendo che venissero adottati provvedimenti immediati per la risoluzione delle problematiche connesse con la mancata raccolta;
- che ad oggi il CO.IN.R.E.S. non ha dato comunicazione alcuna, nè ha adottato provvedimenti atti a risolvere l'emergenza venutasi a creare;
- che con nota prot. n.25581 del 01/07/2011 il Comune di Misilmeri ha chiesto all'ASP di valutare le condizioni igienico - sanitarie determinatesi a seguito dell'accumularsi dei rifiuti lungo le strade;
- che con nota prot. n.1908 del 01/07/2011 l'ASP di Misilmeri ha attestato l'emergenza igienico - sanitaria nel territorio del Comune di Misilmeri;
- che con ordinanza n.60 del 01/07/2011, al fine di scongiurare l'emergenza igienico - sanitaria, è stata individuata la ditta TECH SERVIZI s.r.l., aggiudicataria provvisoria

- della gara avanti citata, per la fornitura, per 4 (quattro) giorni, di un congruo numero di mezzi e di manodopera per la raccolta e il conferimento in discarica dei RSU giacenti ai bordi delle strade nel territorio di Misilmeri;
- che ad oggi questo Comune non ha ricevuto alcuna risposta alle note prot. n. 25112 del 29/06/2011 e prot. n. 25389 del 30/06/2011, con le quali si era chiesto al Co.In.R.E.S di comunicare le motivazioni dell'interruzione del servizio da parte dei dipendenti del Consorzio;
 - che, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del Consorzio, per garantire la normale raccolta dei R.S.U. si ritiene indispensabile prorogare l'ordinanza n.60 del 01/07/2011 per ulteriori 7 (sette) giorni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Dato atto che la presente ordinanza è da ricondurre nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per fronteggiare situazioni correlate a emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto l'art.191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.;

ORDINA

- Alla Ditta TECH. SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Florida di fornire per sette giorni:
 - n°3 (tre) autocompattatori con relativi autisti, secondo le previsioni del capitolato d'oneri della gara esp
 - erita in data 16/06/2011;
 - n°6 (sei) operatori per i 7 (sette) giorni, per la raccolta dei rifiuti;
 - n°1 (uno) Bobcat per 6 (sei) ore lavorative;
- Dare atto che i costi della predetta ordinanza ammontano presumibilmente a complessivi €.7.000,00, oltre I.V.A. come per legge, con esclusione dei costi relativi alla fornitura di nolo a caldo connessi alla gara del 16/06/2011;
- Dare mandato al Responsabile dell'Area VI, di attendere ai provvedimenti consequenziali di natura gestionale;
- Dare atto che le spese scaturenti dall'adozione della presente ordinanza saranno decurtate da quelle dovute a qualsiasi titolo al Co.In.R.E.S.;
- Trasmettere la presente ordinanza ai messi comunali per la pubblicazione all'albo Pretorio, alle Aree II e VI, alla Polizia Municipale, all'ASP di Misilmeri ed alla Stazione Comando CC. di Misilmeri, al CO.IN.R.E.S;
- Notificare la presente ordinanza alla ditta TECH. SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Florida.

Misilmeri, li _____



IL SINDACO
(Pietro D'Ai)

